

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1341 DEL 30/07/2026

O G G E T T O

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLE
AGGRESSIONI AL PERSONALE SANITARIO. APPROVAZIONE.**

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 964/26

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce quanto segue:

Premesso che:

- La violenza nel posto di lavoro è definita dal National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) del CDC statunitense come “ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro”. DHHS (NIOSH) Publication n. 2002–101;
- Negli ultimi anni si assiste sempre più frequentemente a fenomeni di aggressioni di tipo verbale e/o fisico ai danni di personale degli enti sanitari nell'esercizio delle proprie attività, a tacere dei frequenti comportamenti incivili intesi come mancanza di rispetto delle regole minime di buona educazione e rispetto verso gli altri;
- Il personale degli enti sanitari - in particolare, gli esercenti una professione sanitaria o socio sanitaria, ma, in senso lato, i lavoratori che prestano la propria opera all'interno di un ente sanitario - sono a rischio di aggressioni sia a causa del contatto diretto con il paziente e con i suoi congiunti, sia in considerazione della gestione di rapporti che sono caratterizzati da condizioni di forte emotività;
- In particolare, le aggressioni, sia verbali sia fisiche, nonché le minacce pregiudicano l'integrità psicologica e il senso di sicurezza personale dei soggetti aggrediti, non consentendo loro di svolgere, con l'adeguata serenità, l'attività di cura ed assistenza a cui sono deputati.

Preso atto delle previsioni della Legge 14 agosto 2020, n. 113 (*Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*), nonché della novella di cui al comma 2 dell'art. 583 quater c.p. (*Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali*) innovato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*), che hanno, tra l'altro, ridisciplinato una fattispecie speciale riferita al reato di lesioni personali, che prevede un aumento di pena qualora le lesioni siano procurate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, nonché la perseguibilità d'ufficio per il reato di lesioni e percosse.

Vista la nota regionale protocollo n. 245807 del 8.05.2023 (ricevuta al prot. n. 47802 in data 09.05.2023) a firma del Direttore generale dell'Area sanità e sociale, avente ad oggetto “contrasto e gestione degli atti di violenza in danno degli operatori sanitari delle aziende degli Enti del SSR – denuncia – comunicazioni” che, in forza dell'approvazione della L. 14.08.2020, n. 113, evidenzia l'obbligo “di denunciare all'Autorità giudiziaria il reato di cui abbia avuto notizia (lesioni e percosse) nell'esercizio o a causa delle sue funzioni”.

Vista la DGR Veneto 12 marzo 2025, n. 241, ad oggetto “Azioni regionali per la prevenzione degli atti di violenza e costituzione del Tavolo regionale permanente per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. Legge 14 agosto 2020, n. 113”.

Dato atto del fatto che con nota 4 aprile 2025, prot. n. 39003, il Direttore Sanitario dell'Ente ha istituito un gruppo di lavoro aziendale per la prevenzione e la protezione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari.

Dato atto altresì del fatto che, nel contesto delle Aziende sanitarie, gli obblighi di cui agli artt. nn. 361 (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), 362 (Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio) c.p. ricadono sui molteplici soggetti che rivestono la qualifica di pubblici

ufficiali o incaricati di pubblico servizio in ragione della funzione svolta o del ruolo esercitato nelle diverse articolazioni aziendali, caratterizzate da elevata complessità ed eterogeneità, anche territoriali.

Ritenuto opportuno precisare, a livello organizzativo, che l'obbligo di denuncia, di cui alle sopra citate disposizioni del codice penale, è posto in via primaria in capo al Direttore/Responsabile di Unità operativa in cui si è verificato il fatto, in qualità di soggetto più prossimo all'evento di reato (nei termini esplicitati nell'allegato Regolamento), effettivamente in grado di individuare gli elementi del reato ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della relativa denuncia.

Vista la bozza allegata recante “*Regolamento in materia di denuncia all'Autorità giudiziaria delle aggressioni al personale sanitario*”, licenziata da parte del summenzionato gruppo di lavoro e costituita dal Direttore medico ospedaliero Arzignano-Montecchio Maggiore, dal Responsabile della UOS Servizio Prevenzione Protezione, dal Responsabile e dal Coordinatore della UOS Rischio Clinico, dal Direttore della UOC Affari Generali e Legali.

Ritenuto opportuno disciplinare con atto regolamentare, in quanto incidente sull'organizzazione aziendale e sul miglior adempimento dell'obbligo di collaborazione con l'autorità giudiziaria per il garantire il corretto funzionamento della giustizia, l'iter relativo alla denuncia di reati procedibili d'ufficio, tra cui quelli commessi a danno degli esercenti la professione sanitaria, rinviando invece alle procedure aziendali in materia le prescrizioni relative al governo e contrasto del fenomeno aggressioni.

Ritenuto pertanto di approvare il “*Regolamento in materia di denuncia all'Autorità giudiziaria delle aggressioni al personale sanitario*”, allegato sub A alla presente deliberazione, dando incarico all'Ufficio Legale di trasmetterne copia alle competenti Direzioni di struttura tecnico funzionale affinché ne diano massima diffusione tra il personale di afferenza.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il “*Regolamento in materia di denuncia all'Autorità giudiziaria delle aggressioni al personale sanitario*”, allegato sub A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di dare incarico all'Ufficio Legale di trasmetterne copia alle competenti Direzioni di struttura tecnico funzionale affinché ne diano massima diffusione tra il personale di afferenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Regolamento in materia di denuncia all'Autorità giudiziaria delle aggressioni al personale sanitario

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento, ferme restando tutte le vigenti procedure/istruzioni aziendali, che attengono e disciplinano singole o specifiche fattispecie, regola le modalità di denuncia all'Autorità giudiziaria degli episodi di violenza al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, dipendente e non dipendente, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie alla cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Le professioni sanitarie richiamate nella precitata definizione sono individuate agli artt. 4, 6, 7, 8 e 9, della L. 11.1.2018, n. 3 (*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*), mentre per le professioni socio-sanitarie occorre fare riferimento all'art. 5, della L. 11.1.2018, n. 3.

Il regolamento si applica anche ai sanitari laureati in formazione specialistica ed agli studenti e laureati delle professioni sanitarie in tirocinio.

La disciplina vuole garantire l'uniformità della modalità di denuncia delle aggressioni nei confronti di chi esercita una professione sanitaria o socio-sanitaria e ausiliaria, anche nelle ipotesi in cui siano accompagnate da danneggiamento a beni aziendali, affinché le stesse siano segnalate tempestivamente alle autorità competenti ai fini dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e dell'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti degli aggressori.

Ai fini del presente lavoro, si ricorda che sussiste l'obbligo di denuncia delle ipotesi di reato perseguibili d'ufficio;

in ambito aziendale, risultano ripetersi con maggiore frequenza le seguenti fattispecie di reato:

- 336 c.p., (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) violenza o minaccia a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario al dovere d'ufficio, oppure ad omettere un atto d'ufficio;
- 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio);
- 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale), offesa all'onore ed al prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
- 581 c.p. (Percosse) (aggravato ex art. 61, n. 11-octies c.p.,) percossa, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente;
- 583 c.p. e 583-quater c.p. (Lesioni personali e lesioni personali aggravate), lesioni personali provocate, tra gli altri, all'esercente la professione sanitaria, **a prescindere dalla gravità.**

Art. 2 - Accesso al pronto soccorso del soggetto aggredito – Contatto delle forze di polizia

A seguito di aggressione fisica (intendendosi per tale la condotta volontaria e consapevole volta a ledere l'integrità fisica della persona, anche se non idonea a causare una malattia temporanea o permanente nel corpo o nella mente) il lavoratore aggredito deve recarsi presso il Pronto Soccorso per l'assistenza del caso, oppure, in caso di impossibilità dovuta alle condizioni psicofisiche, ivi dovrà essere altrimenti condotto, secondo le modalità di innesco tipiche del servizio di urgenza/emergenza. Contemporaneamente, il lavoratore aggredito, se in grado, oppure il lavoratore che abbia assistito all'aggressione o ne sia venuto a conoscenza dall'aggredito o da terzi testimoni è tenuto a contattare, immediatamente, le forze dell'ordine ai numeri 112 o 113, segnalando il fatto. Ciò anche al fine di consentire, ai sensi dell'articolo 382 bis, comma 1 bis, del c.p.p., come integrato dal D.L. 1.10.2024, n. 137, alle autorità competenti l'effettuazione dell'arresto in flagranza differita dell'aggressore/degli aggressori.

Art. 3 - Invio del referto all'autorità giudiziaria e/o alle forze di polizia (art. 334 c.p.p. e art. 365 c.p.)

Il medico del Pronto soccorso refertante l'aggressione a danno del lavoratore di cui all'art.1 è tenuto a far pervenire, immediatamente, il referto al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino con le modalità definite con specifica procedura a cura della Direzione Medica Ospedaliera (*"Indicazioni Operative modello referto autorità giudiziaria ai sensi articolo 334 C.P.P."*), reperibile sull'intranet aziendale.

Il referto dovrà, inoltre, contenere la descrizione delle modalità con cui è avvenuta "l'aggressione fisica", con riferimento anche a eventuali danni ai beni aziendali.

Ai fini del presente regolamento, l'obbligo di referto sussiste per tutte le ipotesi di reato commesso con violenza ai danni di esercenti la professione sanitaria, come individuati al precedente art. 1, **a prescindere dalla prognosi**.

Art. 4 - Ipotesi di danneggiamento di beni aziendali (art. 635, comma 3, c.p. e art. 382 bis, comma 1 bis c.p.p.). D.L. 1.10.2024, n.137.

Tutti i lavoratori che assistano ad una situazione che comporti danneggiamento di cose esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario all'interno o nelle pertinenze delle strutture aziendali, commessa con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dagli artt. 583 e 583 *quater* c.p. (Lesioni personali), contattano, immediatamente, le forze dell'ordine ai numeri 112 o 113, al fine di consentire, ai sensi dell'articolo 382 bis, comma 1 bis, del c.p.p., come integrato dal D.L. 1.10.2024, n. 137, alle autorità competenti l'effettuazione dell'arresto in flagranza dell'aggressore/degli aggressori.

Art. 5 - Denuncia, casi residuali

Al di fuori delle ipotesi che precedono, di cui agli artt. 2 e 3, e che riguardano episodi di aggressione fisica del lavoratore, il soggetto tenuto alla denuncia di reati procedibili d'ufficio

(ad. es. minaccia qualificata ex art. 336 c.p., oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p.) è il Direttore/Responsabile della Unità operativa più prossimo all'evento (a titolo esemplificativo, il Direttore/Responsabile dell'Unità operativa in cui si è verificato il fatto e/o Il Direttore/Responsabile dell'Unità operativa a cui fa capo il lavoratore offeso), una volta ricevuta la segnalazione tempestiva del fatto accaduto e raccolte tutte le informazioni necessarie in merito, col supporto -se del caso- dell'Ufficio Legale.

Al contempo, il Direttore di Unità Operativa/Responsabile informa tempestivamente il Direttore gerarchicamente superiore e il Direttore di Macrostruttura. Il Direttore di Macrostruttura informa, a sua volta senza ritardo, la Direzione Strategica.

Art. 6 - Documentazione video-fotografica

Qualora vi sia la richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine, informate della notizia di reato, di visionare e acquisire le immagini di videosorveglianza per procedere, entro 48 ore dal fatto, all'arresto in flagranza differita la richiesta e l'acquisizione dovranno essere evase tempestivamente, in conformità alle vigenti disposizioni aziendali in materia di gestione e conservazione del materiale video fotografico o di videosorveglianza.

Art. 7 - Attività del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale ex. D.lgs. 81/2008

L'UOS Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, provvede aggiornamento valutazione del rischio (ex art. 28 DLgs 81/08 e ss.mm.ii.) da aggressione e atti di violenza ai lavoratori; all'aggiornamento della valutazione del rischio (ex art. 28 DLgs 81/08 e ss.mm.ii.) da esposizione al rischio stress lavoro correlato; a compilare il report annuale illustrato in sede di riunione periodica (ex art. 35 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

Art. 8 - Querela di parte

L'eventuale denuncia effettuata dal medico refertante alle competenti autorità giudiziarie o alle forze dell'ordine non limita né inibisce, in alcun modo, eventuali iniziative (esposti, denunce, querele, etc.) che lo stesso aggredito o terzi vogliano autonomamente intraprendere contro l'aggressore/gli aggressori.

Nel caso il soggetto aggredito intendesse intraprendere (o avesse già intrapreso) tali iniziative, è consigliabile che ne dia informazione al datore di lavoro tramite l'Ufficio Legale.